

## DIPARTIMENTO DI MATEMATICA PURA ED APPLICATA

L'Aquila,

**AGLI AFFERENTI AL DIPMAT  
SEDE**

Prot.

OGGETTO: seminari professori stranieri : ritenuta anche su rimborsi spese

Con Risoluzione n. 69 del 21.3.2003, l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito posto da un Ente pubblico, fornisce chiarimenti in merito alla modalità di effettuazione della ritenuta IRFEF su compensi corrisposti a prestatori d'opera occasionale stranieri residenti all'estero.

L'Ente pubblico chiede se la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (30%) debba essere operata anche sulle somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute e documentate dagli stessi prestatori.

L'art. 85 comma 2 dpr 917/86, stabilendo che i redditi di lavoro autonomo occasionale di cui all'art.81 comma 1 lettera L) dello stesso decreto "sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione", riconduce fra i **proventi percepiti anche i rimborsi spese** inerenti alla produzione del reddito.

Di conseguenza, tali rimborsi rappresentano "**compensi**" ai sensi dell'art. 25 comma 2 dpr 600/73, il quale, in riferimento alle somme percepite da **sogetti non residenti**, prevede l'applicazione della **ritenuta a titolo d'imposta** nella misura del **30%**.

L'Ente deve quindi operare la **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 30%** su **tutte le somme corrisposte** ai prestatori stranieri in relazione all'attività di lavoro autonomo occasionale svolto in Italia, ivi **comprese** le somme che rappresentano **rimborsi spese**.

E' chiaro che il compenso, comprensivo anche della somma erogata a titolo di rimborso spese, **costituisce base imponibile Irap**.

Pertanto, al fine di evitare errori, quando un docente anticipa di suo un pagamento all'ospite straniero del seminario e delle spese da lui effettuate, **deve rimborsargli il totale decurtato del 30% (compenso seminario massimo E.155,00 + rimb.spese - 30%)**

**Meglio sarebbe** se i docenti ospiti stranieri chiedessero, ove possibile, **l'applicazione delle Convenzioni Internazionali**. In tal caso gli stessi debbono presentare, insieme alla richiesta, una attestazione dell'Autorità fiscale del proprio paese dalla quale risulti che egli è ivi sottoposto a tassazione e che non ha in Italia una base fissa per l'esercizio del attività di lavoro autonomo.

**In mancanza di tale documentazione, i compensi ed i rimborsi spese dei non residenti, come per i soggetti residenti in Italia, saranno assoggettati a ritenuta IRPEF del 30%.**

Il solo rimborso spese (senza quindi il pagamento del compenso) non è soggetto a ritenuta.

I destinatari della presente sono invitati ad attenersi a quanto in essa contenuto.

Distinti saluti

per IL DIRETTORE  
(prof. Carlo Maria Scoppola)